



STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI

Approvato con decreto interministeriale del 01/02/2006

e successivamente modificato con decreto interministeriale del 19/03/2010

Articolo 1

.....

Articolo 2

.....

Articolo 3

.....

Articolo 4

.....

Articolo 5

.....

Articolo 6

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è composto, oltre che dal Presidente, da:
 - a) 1 membro in rappresentanza delle regioni interessate alla risicoltura designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
 - b) 3 membri scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera risicola.La scelta dei membri di cui alla lettera b) è effettuata in maniera da assicurare una calibrata rappresentanza delle due componenti della filiera.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
4. Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il Presidente, entro trenta giorni, richiede al Ministero vigilante la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quadriennio iniziato dal componente sostituito. La nomina del sostituto avverrà con le formalità e con le procedure stabilite nel presente articolo.
5. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali può essere sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominato un



Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio e del Presidente, per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina la politica generale dell'Ente ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione
- b) ai fini dell'adempimento dei compiti di cui alla lettera a) affida al Direttore Generale le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi prefissati
- c) provvede ad una periodica analisi della situazione del mercato risicola individuando le iniziative da adottare e provvedendo ad informare la Consulta Riscicola Nazionale
- d) delibera lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modificazioni. Le predette delibere devono essere approvate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
- e) individua il contratto di lavoro di riferimento per il personale dell'Ente da proporre alle organizzazioni sindacali conferendo apposito mandato al Presidente per la contrattazione e per la stipula dei relativi accordi ai fini del successivo recepimento
- f) delibera l'ammontare del diritto di contratto per la successiva campagna di commercializzazione risicola, entro il 30 luglio di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La misura del diritto di contratto dovrà essere fissata sulla base delle necessità finanziarie dell'Ente Nazionale Risi per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali
- g) delibera entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio d'esercizio da redigere secondo le disposizioni del codice civile, da trasmettere entro 20 giorni dalla delibera al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Ministero vigilante, acquisito il parere del Ministero



- delle Attività Produttive e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approva il bilancio
- h) delibera l'assunzione del Direttore Generale i cui poteri, compiti e funzioni vengono definiti nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento
 - i) delibera gli atti di alienazione e di acquisto di beni immobili
 - j) delibera l'erogazione di contributi per scopi sociali, scientifici e promozionali
 - k) delibera, in sede di prima applicazione del presente statuto, entro 90 giorni dall'insediamento il regolamento di amministrazione e di contabilità e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, delibera le eventuali modifiche. Le predette delibere devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze
 - l) delibera il regolamento interno di organizzazione e funzionamento
 - m) designa i membri della Consulta Riscicola Nazionale
 - n) delibera la partecipazione dell'Ente ad organismi societari
 - o) delibera sull'attuazione di ogni altro compito demandato all'Ente da leggi nazionali o da regolamenti CE
 - p) delibera sulle transazioni e sull'opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 4 volte all'anno per gli adempimenti statutari su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.